

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 58 delegati regionali (Valle D'Aosta 1).

Nelle prime sedute richiede una maggioranza qualificata a due terzi del collegio (1003 componenti più senatori a vita), mentre dalla quarta votazione una maggioranza assoluta dei componenti.

L'unico requisito è essere un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda di diritti politici e civili.

La durata della carica di Presidente è di 7 anni.

Il Presidente gode di un assegno personale e di una dotazione finanziaria entrambi fissati per legge.

Qualora il Presidente non sia in grado di adempiere temporaneamente alle sue funzioni per qualsiasi ragione, esse passano al Presidente del Senato della Repubblica (Supplenza). Se la causa è una grave malattia devono essere indette le elezioni per sostituire il Presidente in caso di impedimento permanente oppure si può anche pensare a un pieno esercizio della supplenza.

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e il rappresentante dell'unità nazionale.

In ordine della **rappresentanza esterna** il Presidente accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati e dichiara lo stato di guerra, effettua visite ufficiali all'estero.

In ordine dell'**esercizio delle funzioni parlamentari** il Presidente nomina fino a 5 senatori a vita, può convocare le Camere in via straordinaria, indice le elezioni e fissa la prima seduta delle 2 Camere, può sciogliere le Camere o una di esse, (divieto di farlo negli 6 mesi di mandato a meno che non coincidano con gli ultimi 6 della legislatura).

In ordine della **funzione esecutiva di Governo** il Presidente nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questo i ministri, conduce le consultazioni per la formazione del Governo, accoglie il giuramento e accetta le dimissioni dei ministri, autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo, emana i decreti legislativi e i decreti legge, conferisce le onorificenze della Repubblica, ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa \* e attraverso un apposito decreto lo scioglimento di consigli regionali e comunali.

In ordine dell'**esercizio della sovranità popolare** il Presidente indice le elezioni delle nuove Camere anche i Referendum previsti dalla Costituzione. Inoltre dichiara l'avvenuta abrogazione della legge sottoposta a referendum.

In ordine dell'**esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa**, il Presidente nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, presiede il Consiglio superiore della magistratura e può concedere la grazia e convertire le pene.

**\*CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA:** organo presieduto dal Capo dello Stato e composto dal Presidente del Consiglio, da 5 ministri e dal capo di stato maggiore della difesa. Sono chiamati a discutere su linee generali strategiche e impiego delle forze armate.

**ART 90:** stabilisce l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi viene messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e successivamente giudicato dalla Corte costituzionale (16 componenti estratti da un elenco di 45 nomi). Con l'istruttoria si acquisiscono tutti gli elementi necessari per la decisione. Dopo si apre il dibattito, durante il quale le parti discutono sull'istruttoria e fanno le loro richieste. In fine la Corte si riunisce in camera di consiglio per la decisione finale che potrà essere di assoluzione o condanna. In caso di condanna verranno applicate le pene fino alla massima misura prevista e la sentenza emessa è definitiva e non può essere impugnata in alcun modo, eccetto le ipotesi di revisione.